

**Il riconoscimento dell'importo forfettario di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2012 a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa del ritardato pagamento del debitore nelle transazioni commerciali. Gli orientamenti giurisprudenziali in materia.**

Sommario: - **I.** - L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2012 di recepimento dell'art. 6 della Direttiva 2011/7. - **II.** - L'orientamento della Corte di Giustizia Europea in merito all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 2011/7/UE. - **III.** - Le decisioni del Giudice italiano conformi all'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia. - **IV.** - Le decisioni del Giudice italiano parzialmente difformi dall'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia.

**- I. - L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2012 di recepimento dell'art. 6 della Direttiva 2011/7.**

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2012, riguardante il risarcimento delle spese di recupero in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, ha recepito l'art. 6 della Direttiva 2011/7, il quale prevede che: *“Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, **il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 Euro**”.*

Ebbene, la **Commissione Europea**, tramite le **FAQS del 6 aprile 2016**, a commento della predetta Direttiva 2011/7, ha chiarito che l'importo forfettario di Euro 40,00 è dovuto per ogni fattura non pagata nei termini, rappresentando che: *“è un risarcimento che il creditore ha diritto di ottenere dal debitore per le spese di recupero. È relativo ai costi amministrativi sostenuti per richiedere il pagamento. **Questa somma fissa è prevista per ogni fattura non pagata.** Se il creditore ha operazioni diverse su fatture diverse, anche se il credito è vantato nei confronti dello stesso debitore, il creditore otterrà un importo prefissato di € 40 per ogni singola fattura. La direttiva conferisce al creditore il diritto di richiedere i 40 euro oltre ogni altro costo ragionevolmente sostenuto per ricevere il pagamento, già tardivo. Tali costi potrebbero includere ulteriori costi amministrativi, costi di recupero crediti, costi legali ecc.”.*

**- II. - L'orientamento della Corte di Giustizia Europea in merito all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 2011/7/UE.**

Sulla questione in esame, è ripetutamente intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea. Innanzitutto, la Terza Sezione della Corte di Giustizia Europea, con **sentenza del 20 ottobre 2022 n. 585** ha stabilito che: *“L'articolo 6 della direttiva 2011/7/UE deve essere interpretato nel senso che l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, **è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale**”.*

Successivamente, tale orientamento è stato confermato dalla VIII Sezione della Corte di Giustizia,

con **sentenza del 1° dicembre 2022 n. 370/21**, che ha ribadito: “*L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l'articolo 3 della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che: qualora un unico contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna da pagare entro un determinato termine, l'importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di recupero è dovuto al creditore per ciascun ritardo di pagamento*”.

Infine, ma non da ultimo, sempre l'VIII Sezione della Corte di Giustizia, con **sentenza del 4 maggio 2023 n. 78**, ha, altresì, precisato che: “*L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, in combinato disposto con il paragrafo 3 di tale articolo e con l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che un giudice nazionale non conceda o riduca l'importo forfettario previsto dalla prima di tali disposizioni, sul fondamento dei principi generali del diritto privato nazionale, quand'anche i ritardi di pagamento, verificatisi nell'ambito di uno stesso e unico contratto, riguardino segnatamente importi modesti, incluso inferiori a tale importo forfettario*”.

**- III. -** Le decisioni del Giudice italiano conformi all'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia.

Tale consolidato orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stato pedissequamente recepito dal Giudice italiano, mediante le seguenti decisioni.

**1. Il Tribunale di Monza, Sezione I, con sentenza del 18/02/2022 n. 289**, ha ribadito che: “*Per quanto riguarda, poi, la questione se l'importo di Euro 40,00 vada calcolato una sola volta sull'intero credito, ovvero vada moltiplicato per il numero delle fatture pagate in ritardo, si ritiene preferibile quest'ultima soluzione*”.

Con tale decisione è stato evidenziato che: <<*Il comma 1 dell'art. 6 della Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 prevede che "gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR"*.

*Ora, poiché gli interessi di mora divengono esigibili su ogni fattura alla relativa scadenza, sicché si computano sul credito relativo a ciascuna fattura, anche il diritto al risarcimento sorge in relazione ad ogni credito progressivamente maturato e corrisposto in ritardo, né esso può essere ridotto a vantaggio del debitore in virtù del fatto che il creditore abbia atteso un consistente lasso di tempo prima di far valere il ritardo ed abbia dunque azionato molte fatture tutte insieme.*

*Alla luce di quanto precede, considerato che l'attrice ha fatto valere il suo credito con riguardo a n. 76 fatture pagate in ritardo e che in relazione ad una di esse il credito è risultato insussistente,*

risulta dovuto a tale titolo l'importo di Euro 3.000,00 (Euro 40,00 x 75)>>.

**2. Il Tribunale di Rieti, con sentenza del 03/05/2023 n. 197**, ha ribadito che: *<<il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel pagamento di forniture di merci o di prestazioni di servizi di carattere periodico, in esecuzione di un unico contratto, non può avere l'effetto di ridurre ad un unico importo forfettario l'importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una simile riduzione equivarrebbe, innanzitutto, a privare di effetto utile l'articolo 6 della direttiva 2011/7, il cui obiettivo, come sottolineato al punto precedente, è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche di indennizzare, con detti importi, i "costi di recupero sostenuti dal creditore", costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa alla scadenza. Detta riduzione significherebbe, inoltre, concedere al debitore una deroga al diritto all'importo forfettario di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva citata, senza che tale deroga sia giustificata da alcun "motivo oggettivo" ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della direttiva. La riduzione in questione equivarrebbe, infine, a dispensare il debitore da una parte dell'onere finanziario derivante dal suo obbligo di versare, per ogni fattura non pagata alla scadenza, l'importo forfettario di EUR 40, di cui al suindicato articolo 6, paragrafo 1 (v., in tale senso, sentenza del 20 ottobre 2022, B.F.I., C-585/20, EU:C:2022:806, punto 37).*

*Deve essere, pertanto, riconosciuto all'istituto istante l'importo di Euro 2.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, corrispondente all'importo di Euro 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture (n. 26 per sorte capitale e n. 25 Note Debito)>>.*

**3. Il Tribunale di Rovigo, con sentenza del 17/07/2023 n. 644**, ha ribadito che: *"è dovuta dal Comune, come richiesta espressamente dalla società attrice, anche la somma di Euro 840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 21 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio".*

Tale decisione è stata assunta sulla scorta delle seguenti argomentazioni: *<<Difatti, alla luce della direttiva 2011/7/UE, appare debbano cumularsi agli interessi anche i costi di recupero forfettari di cui all'art. 6 d.lgs. cit., essendo chiara l'intenzione del legislatore comunitario ove stabilisce che "un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento, per i quali la presente direttiva dovrebbe determinare un importo minimo forfettario che possa cumularsi agli interessi di mora. Il risarcimento sotto forma di importo forfettario*

dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero. Il risarcimento delle spese di recupero dovrebbe essere determinato fatte salve le disposizioni nazionali in base alle quali l'autorità giurisdizionale nazionale può concedere al creditore un risarcimento per eventuali danni aggiuntivi connessi al ritardo di pagamento del debitore" (considerando 19 direttiva 2011/7/UE)>>.

**4. Il Tribunale di Rieti, con sentenza del 08/09/2023 n. 406,** ha ribadito che: <<Il Comune di Amatrice dovrà essere, infine, condannato a versare a parte attrice l'ulteriore somma di Euro 5.000,00 ex art. 6, II co., D.Lgs. n. 231 del 2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno da parte del debitore per il mancato tempestivo pagamento di n. (...) fatture costituenti poste alla base delle cd. "note debito interessi">>. Tutto ciò, <<tenuto conto dell'impostazione della giurisprudenza dell'UE secondo cui "..l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale" (v., sul punto, C. Giustizia del 20.10.2022 - Causa C 585/20 - in G.U. UE C472/5 del 12.12.2022)>>.

**- IV. - Le decisioni del Giudice italiano parzialmente difformi dall'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia.**

Non sono, tuttavia, mancate decisioni del Giudice italiano che, motivatamente, hanno temperato l'innanzi richiamato orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Si fa riferimento, in particolare, alle decisioni appresso indicate.

**1. Il Tribunale di Locri, con sentenza del 29/08/2022 n. 515,** ha statuito che: *Per quanto riguarda l'ulteriore pretesa di parte attrice, in ordine al risarcimento per le spese di recupero del credito, ai sensi dell'art. 6, co. II, D.Lgs. n. 231 del 2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, lo stesso va liquidato nella misura forfettaria complessiva di Euro 40,00, come previsto dal comma secondo dell'anzidetta disposizione, trattandosi di un danno sostanzialmente presunto, da ricollegare alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore, nonché, in mancanza della allegazione e della prova del maggior danno, sempre come previsto dal citato comma 2. Invero, in coerenza con la finalità del risarcimento in questione (v. il citato considerando n. 19 della Direttiva 2011/7/UE), il danno accordato al creditore per i costi di recupero sostenuti dal creditore a causa del ritardo di pagamento è da intendersi unitariamente determinato, in modo forfettario, con riferimento alla somma complessivamente ingiunta e non, partitamente, alle singole somme portate da ciascuna fattura azionata, trattandosi di un importo minimo stabilito in misura fissa, che, avendo il solo scopo di "limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero", lascia comunque impregiudicato il diritto a conseguire il ristoro per le ulteriori spese affrontate per aver affidato*

*un incarico ad un avvocato o ad un'agenzia di recupero crediti*>>; conseguentemente, è stata disposta la condanna del Comune convenuto in giudizio al pagamento “*dell'ulteriore somma di Euro 40,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 192 del 2012*”.

**2. Il Tribunale di Rieti, con sentenza del 21/12/2022 n. 588, ha statuito che:**

**2.1.** <<*È altresì fondata la domanda ai sensi dell'art. 6 co. 2 D.Lgs. n. 231 del 2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, laddove le nuove disposizioni si applicano ai pagamenti relativi alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1 gennaio 2013. L'importo forfettario dovuto ai sensi della indicata disposizione, pari a "40 Euro a titolo di risarcimento del danno", deve essere, tuttavia, riconosciuto in ragione dell'attività di recupero effettivamente posta in essere - dal momento che trattasi, appunto, di somme forfettariamente riconosciute a titolo di "Risarcimento delle spese di recupero", fatta salva la prova del maggior danno*>>.

**2.2.** “*In ogni caso, la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio àncora espressamente il riconoscimento di tali danni (nell'importo forfettario ovvero nella maggior somma provata) all'attività di recupero svolta dal creditore, in quanto, appunto, volti a ristorarlo delle spese derivanti dai solleciti inviati al debitore a causa del ritardo di pagamento di quest'ultimo. Tanto che, precisa la Corte, "il carattere automatico del risarcimento forfettario di EUR 40 costituisce un incentivo per il creditore a limitare a tale somma i propri costi di recupero, pur senza escludere che detto creditore possa ottenere, se del caso, un risarcimento ragionevole maggiore, ma non automatico" (cfr. Corte di giustizia, Sentenza 13 settembre 2018).*

*D'altro canto, il legislatore italiano, nel trasporre la menzionata direttiva, ha previsto, all'art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2002, che nel caso di applicazione di interessi moratori, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, spettandogli, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 Euro - fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.”*

**2.3.** “*Sicché, riconoscere, a fronte di un'attività di recupero unitaria, un risarcimento forfettario in ragione di ciascuna singola fattura oggetto dell'unico sollecito appare contrario tanto alla lettera della direttiva ("gli Stati membri assicurano che l'importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile ... quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore") e del decreto n. 231/2002 ("costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte"), quanto alle finalità perseguite dal legislatore europeo, come chiaramente espresse dalla sentenza della C.G.U.E. sopra riportata - risolvendosi in una inammissibile applicazione abusiva della disciplina, considerata la facoltà del creditore, espressamente fatta salva, di dimostrare i*

*maggiori costi subiti a fronte dell'attività di sollecito effettuata in ragione del ritardo del debitore".*

**2.4.** <<Ebbene, come risulta dalla documentazione in atti, sono stati svolti dall'attore, precedentemente alla odierna domanda giudiziale, un sollecito di pagamento in data 29-11-2018 con riguardo alle fatture cedute da E.E. S.p.A. ed un sollecito di pagamento in data 30-03-2021 con riguardo alle fatture cedute da E.E. S.p.A. ed H.C. S.p.A. (cfr. all. n. 8) - sicchè, a fronte di una attività di recupero unitaria, il riconoscimento di un importo risarcitorio per "spese di recupero" distinto per ogni singola fattura si tradurrebbe in un inammissibile abuso dello strumento legislativo. Deve, pertanto, riconoscersi, a titolo di risarcimento forfettario ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2002 l'importo di Euro 120,00 (in relazione alle tre ingiunzioni svolte, in relazione a tutte le fatture di cui è causa) - non avendo il creditore allegato né tantomeno provato, come sua facoltà, maggiori spese ragionevolmente sostenute per ricevere il pagamento già in ritardo>>.

**3.** Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione III, con sentenza del 12/01/2023 n. 31, ha statuito che:

**3.1.** <<Non può essere, invece, riconosciuto in favore dell'attrice il risarcimento del danno relativo ai costi di recupero del credito previsto dall'art. 6 D.Lgs. n. 231 del 2002 nella misura di Euro 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo tra quelle indicate nei prospetti riepilogativi prodotti sub doc. 4>>.

**3.2.** <<Al riguardo vale la pena evidenziare che, ai sensi della citata disposizione, l'importo forfettario in questione è dovuto "quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore" (comma 2). Ed invero, secondo quanto meglio chiarito dai considerando 19 e 20 della direttiva 2011/7/UE, "il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero" e "oltre ad avere diritto al pagamento di un importo forfettario per coprire i costi interni legati al recupero, il creditore dovrebbe poter esigere anche il risarcimento delle restanti spese di recupero sostenute a causa del ritardo di pagamento del debitore">>.

**3.3.** <<Come si vede, quindi, il risarcimento minimo di cui sopra presuppone che siano stati sostenuti dei costi di recupero degli importi pagati in ritardo (cfr., sui costi di recupero, sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 13 settembre 2018, Česká pojišťovna, causa C-287/17)>>.

**3.4.** <<Nel caso di specie, tuttavia, non è stato nemmeno allegato che gli originari creditori abbiano sostenuto costi di recupero - di sollecito o anche solo amministrativi o interni -, né ciò si può presumere, anche guardando ai ritardi rilevati, tutti di pochi giorni e peraltro in buona parte erroneamente conteggiati; non può ritenersi, di conseguenza, che il diritto al risarcimento forfettario si sia trasferito alla cessionaria>>.

4. Sempre il **Tribunale di Rieti**, con successiva **sentenza del 28/03/2023 n. 144**, ha statuito che:

**4.1.** *<<È altresì parzialmente fondata la domanda ai sensi dell'art. 6 co. 2 D.Lgs. n. 231 del 2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, laddove, tuttavia, l'importo forfettario dovuto ai sensi della indicata disposizione, pari a "40 Euro a titolo di risarcimento del danno", deve essere riconosciuto in ragione dell'attività di recupero effettivamente posta in essere - dal momento che trattasi, appunto, di somme forfettariamente riconosciute a titolo di "Risarcimento delle spese di recupero", fatta salva la prova del maggior danno>>.*

**4.2.** *<<Quindi, l'obiettivo della efficace protezione del creditore contro i ritardi di pagamento è perseguito dal legislatore europeo, da un lato, mediante la previsione di un importo minimo forfettario "quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore" (art. 6 paragrafo 2); dall'altro, facendo salvo il diritto al maggior danno subito in relazione alle "spese derivanti dai solleciti inviati al debitore a causa del ritardo di pagamento di quest'ultimo" (cfr. Corte di giustizia dell'Unione Europea Nona Sezione Sentenza 13 settembre 2018) - ferma la possibilità degli Stati Membri di riconoscere al creditore un risarcimento forfettario superiore all'importo minimo di EUR 40>>.*

**4.3** *<<In ogni caso, la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio àncora espressamente il riconoscimento di tali danni (nell'importo forfettario ovvero nella maggior somma provata) all'attività di recupero svolta dal creditore, in quanto, appunto, volti a ristorarlo delle spese derivanti dai solleciti inviati al debitore a causa del ritardo di pagamento di quest'ultimo. Tanto che, precisa la Corte, "il carattere automatico del risarcimento forfettario di EUR 40 costituisce un incentivo per il creditore a limitare a tale somma i propri costi di recupero, pur senza escludere che detto creditore possa ottenere, se del caso, un risarcimento ragionevole maggiore, ma non automatico" (cfr. Corte di giustizia, Sentenza 13 settembre 2018).*

*D'altro canto, il legislatore italiano, nel trasporre la menzionata direttiva, ha previsto, all'art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2002, che nel caso di applicazione di interessi moratori, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, spettandogli, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 Euro - fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito>>.*

**4.4.** *<<Sicché, riconoscere, a fronte di un'attività di recupero unitaria, un risarcimento forfettario in ragione di ciascuna singola fattura oggetto dell'unico sollecito appare contrario tanto alla lettera della direttiva ("gli Stati membri assicurano che l'importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile ... quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore") e del decreto n. 231/2002 ("costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte"), quanto alle finalità perseguite dal legislatore europeo, come chiaramente espresse*

*dalla sentenza della C.G.U.E. sopra riportata - risolvendosi in una inammissibile applicazione abusiva della disciplina, considerata la facoltà del creditore, espressamente fatta salva, di dimostrare i maggiori costi subiti a fronte dell'attività di sollecito effettuata in ragione del ritardo del debitore>>.*

*4.5. <<Ebbene, come risulta dalla documentazione in atti, è stato svolto dall'attore, precedentemente alla odierna domanda giudiziale, l'intimazione di pagamento dei crediti giugno 2020 (cfr. all. n. 6). Deve, pertanto, riconoscersi, a titolo di risarcimento forfettario ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2002 l'importo di Euro 40,00 (in relazione all'unica ingiunzione documentata) - non avendo il creditore allegato né tantomeno provato, come sua facoltà, maggiori spese ragionevolmente sostenute per ricevere il pagamento già in ritardo>>.*

*Ottobre 2023*